

DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013
217/2013/R/EEL

RICONOSCIMENTO, A ISAB ENERGY S.R.L., DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 maggio 2013

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 102/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 468/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 468/2012/E/eel);

- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l'Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008;
- la nota del 22 settembre 2006, pubblicata sul sito internet dell'Autorità nell'ambito dei comunicati e chiarimenti alla deliberazione 113/06 (di seguito: nota del 22 settembre 2006);
- la lettera del GSE del 13 febbraio 2013, prot. Autorità n. 6688, del 19 febbraio 2013 (di seguito: lettera del 13 febbraio 2013);
- la lettera di Isab Energy S.r.l. del 28 febbraio 2013, prot. Autorità n. 8228, del 28 febbraio 2013 (di seguito: lettera del 28 febbraio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- con la deliberazione 113/06, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l'obbligo);
- il punto 1, della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell'applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
 - b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
 - c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell'energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l'Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2010; in particolare:

- per l’obbligo degli anni 2003 e 2004, il valore V_m è stato definito con la nota del 22 settembre 2006, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo degli anni 2005, 2006 e 2007 il valore V_m è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 30/09, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo dell’anno 2008 il valore V_m è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 35/10, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo dell’anno 2009 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 102/11;
- per l’obbligo dell’anno 2010 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall’Autorità con la deliberazione 81/2012/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’energia elettrica prodotta nell’anno 2009 dalla sezione 2 dell’impianto IGCC di Isab Energy (unica sezione in esercizio nell’anno 2009), sito nel comune di Priolo Gargallo (SR), non era stata contabilizzata ai fini dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2010 poiché, a tale data, la medesima sezione era classificata come cogenerativa rispondente ai requisiti previsti dalla deliberazione 42/02, sulla base delle dichiarazioni rese dal produttore; e che, pertanto, tale energia non è stata considerata ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 468/2012/E/eel, l’Autorità, in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l’impianto IGCC di Priolo Gargallo, ha, tra l’altro, prescritto al GSE di assoggettare Isab Energy all’obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione all’energia elettrica prodotta nell’anno 2009 dalla sezione 2 dell’impianto IGCC di Priolo Gargallo;
- l’energia elettrica prodotta nell’anno 2009 dalla sezione 2 dell’impianto IGCC di Priolo Gargallo è stata interamente ceduta al GSE nell’ambito di una convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- l’avvenuto acquisto, da parte di Isab Energy, dei certificati verdi necessari per adempiere all’obbligo di cui al precedente alinea (confermato dal GSE con lettera del 13 febbraio 2013) ha comportato un beneficio per il sistema elettrico e, al tempo stesso, l’insorgere, in capo alla medesima Isab Energy, di un maggiore onere per il quale è ammesso il riconoscimento secondo i criteri di cui alla deliberazione 113/06;
- Isab Energy, con lettera del 28 febbraio 2013, ha presentato istanza, ai sensi della deliberazione 113/06, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare gli oneri complessivi da riconoscere ad Isab Energy, per l’obbligo dell’anno 2010 (riferito alle produzioni del 2009), secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione 113/06 e applicando il valore V_m quantificato, per l’anno in esame, dalla deliberazione 81/2012/R/eel (pari a 52,14 €/MWh);

- prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ad Isab Energy gli oneri di cui al precedente alinea, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

DELIBERA

1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ad Isab Energy S.r.l., in relazione all'obbligo dell'anno 2010, un onere pari a 5.257.276,20 (cinquemilioniduecentocinquantasettemiladuecentosettantasei/20) euro, come evidenziato nella *Tabella 1*. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Tabella 1

Oneri riconosciuti ai produttori Cip n. 6/92 ai sensi della deliberazione n. 113/06
(produzioni 2009 che hanno generato un onere nel 2010)

Società soggetta all'obbligo nel 2010	Società a cui vengono riconosciuti gli oneri	Produzione netta da fonti non rinnovabili (anno 2009), al netto della cogenerazione e delle esportazioni [GWh] a	Produzione netta da fonti non rinnovabili da impianti Cip n. 6/92 (anno 2009), al netto della cogenerazione e delle esportazioni [GWh] b	Numero CV (1 CV = 1 MWh) necessari per adempiere all'obbligo complessivo [Numero] c	Numero dei certificati verdi (1 CV = 1 MWh) da riconoscere [Numero] d = c*b/a	Onere complessivo da riconoscere in misura pari a 52,14 euro/CV [Euro] e = d*52,14
Isab Energy Srl	Isab Energy Srl	2.002,456	2.002,456	100.830	100.830	5.257.276,20